

Verbale di Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto

Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2015 alle ore 21:00 in Camposanto (MO), presso la sede sociale dell'Associazione "Cerveza", in Via Marconi 37, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di promozione sociale "Cerveza", convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica del nome dell'Associazione;
- 2) Modifiche e aggiornamento dello Statuto Sociale;
- 3) Approvazione del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Luna Malaguti, la quale chiama alla funzione di Segretario Barbara Bavieri.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di Statuto. Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente espone la modifica del nome dell'Associazione da "Cerveza" a "Fermata 23" e le modifiche statutarie che il Comitato direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, allo scopo di uniformare lo Statuto alle attuali norme legislative nazionali e regionali in materia di associazionismo. In particolare evidenzia che il nuovo Statuto, con le modifiche proposte, prevede più compiutamente: la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. E' garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica del nome dell'Associazione e alla proposta di modifica statutaria. Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare la modifica al nome dell'Associazione da "Cerveza" a "Fermata 23"; l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie ed approva, sempre con voto unanime, dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo Statuto Sociale aggiornato, il quale, allegato al presente atto, ne forma parte integrante. In ossequio alla volontà dei presenti, il presente atto e l'allegato Statuto vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Fatto, letto e approvato.

Camposanto, li 8 aprile 2015

Il Segretario
Falkaofari

Il Presidente
Prolegu

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Camposanto
Registrazione n. 2
N. 820
€ 200,00
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
[Signature]



STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile ed alla Legge 383/2000, è costituita un'associazione a carattere ricreativo-culturale con finalità sociali. Essa assume la denominazione **FERMATA 23** ed ha sede nel Comune di Camposanto (MO) in via Marconi n. 37. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare:
 - iniziative di carattere culturale, ricreativo, ludico-sportivo, sociale e ambientale per dare agli associati momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
 - iniziative che favoriscono lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
 - iniziative al fine di attuare i principi di pace, di pluralismo tra le culture e di solidarietà fra i popoli;
 - attività di promozione turistica di interesse sociale;
 - incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - organizzare iniziative musicali, culturali e artistiche, ricreative, ludico-sportive, sociali ed ambientali;
 - favorire l'acquisizione di abilità artistiche e conoscenze specifiche nei più diversi settori, attraverso corsi e seminari rivolti ai soci;
 - promuovere l'attività di tipo collettivo per la gestione di spazi propri o di terzi;
 - incoraggiare l'interazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio e con Enti Pubblici per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
4. L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi da stato, regioni, enti locali, enti ed istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali;
 - d) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - e) erogazioni liberali degli associati e da terzi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori, feste e sottoscrizioni a premi.
2. Il fondo comune costituito non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione. La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile.
3. L'esercizio finanziario ha inizio e termina rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

Art. 4 Soci: criteri di ammissione ed esclusione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto.
2. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Comitato direttivo, o a un suo delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni; è valido il silenzio-assenso, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. L'adesione a socio si perfeziona con l'iscrizione del nominativo a libro soci, a cura del Comitato direttivo.
3. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
5. I soci possono essere ESCLUSI per i seguenti motivi:
 - Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
 - Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera annuale;
 - Quando in qualunque modo arrechino danni materiali e morali al circolo;
 - Quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

L'esclusione è deliberata dal Comitato direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

- 6) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 7) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Doveri e diritti degli associati

1. I soci maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
3. I soci hanno diritto a:
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e frequentare le strutture sociali;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell'ente;
 - c) accedere alle cariche associative.
4. I soci non possono vantare diritti nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 7 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta. Non si può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività e, in particolare, ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Comitato direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

L'assemblea in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

6. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante l'affissione nei locali dove si svolgono le attività, la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e tramite posta elettronica con avviso di ricezione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

8. L'assemblea in forma straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 10 dello statuto.

Art. 8 Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri, non inferiore a cinque e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera la ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e nomina un Segretario. Il Comitato direttivo, è di norma convocato dal Presidente ogni qualvolta è necessario.

4. Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Compiti del Comitato direttivo sono:

- Redigere annualmente e in tempo utile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci e sull'eventuale esclusione di soci;
- Deliberare in merito a iscrizione in specifici albi o ad associazioni nazionali o federazioni nazionali;
- Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Stabilire di anno in anno l'importo delle quote associative;
- Tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;
- Delegare i suoi poteri a singoli membri del Comitato.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato in carica. Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 9 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere l'Assemblea, nonché il Comitato direttivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso

di sua prolungata assenza o grave impedimento le sue mansioni spettano al Vice-presidente o a un membro del Comitato delegato.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero a enti che comunque li perseguono, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo, sia Nazionali che Regionali.

Il presidente

F. Macofiti

Il segretario

Paolo Pini

